

Reg.delib.n. **2538**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Determinazioni in materia di compensi del consiglio di amministrazione di società controllate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 787 dd. 20.04.2007.

Il giorno **16 Novembre 2007** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

OLIVA BERASI**OTTORINO BRESSANINI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****TIZIANO MELLARINI****FRANCO PANIZZA****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

REMO ANDREOLLI**MARCO BENEDETTI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ai commi 718 e 725 – 735, stabilisce, in nome del principio di coordinamento della finanza pubblica, specifiche regole in materia di numero dei componenti e dei compensi del consiglio di amministrazione di società controllate e partecipate dagli enti locali.

L'art. 35 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7, recante modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia, provvede a dare attuazione alle finalità di cui all'art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729 e 730 della legge finanziaria 2007 dello Stato, inserendo l'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali. Nello specifico, la disciplina provinciale (entrata in vigore in data 25 aprile 2007 e pubblicata sul B.U.R. n. 15/I – II dd. 10.04.2007, supplemento n. 2), coniuga l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica per l'organizzazione delle società con quello della promozione della più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni dei soci pubblici.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 787 dd. 20.04.2007 ha attuato le previsioni e le finalità dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali. Nel dettaglio, nel rispetto dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Provincia, prevista dall'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e perfezionata in data 5 aprile 2007, si è stabilito quanto segue:

1. il numero massimo dei componenti di ciascun consiglio di amministrazione delle società di capitali, controllate, anche in via indiretta, dalla Provincia ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, è di cinque (n. 5) componenti;
2. in deroga a quanto stabilito al punto 1), il predetto numero di componenti può essere stabilito anche in misura superiore a cinque (n. 5), in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività degli enti pubblici ovvero di categorie sociali o economiche o professionali; in tal caso, peraltro, l'ammontare dei compensi attribuibili all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo previsto per cinque (n. 5) componenti, determinato nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti 3), 4) e 5);
3. i compensi lordi annuali massimi, onnicomprensivi, del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione, sono determinati, avendo a riferimento l'ammontare massimo delle indennità spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2005, n. 2;
4. la Provincia, nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società ovvero delle direttive impartite alle proprie società e nel rispetto del predetto limite massimo, definisce i compensi spettanti agli amministratori, tenendo conto delle caratteristiche della società, del tipo di incarico e della professionalità richiesta; in alternativa alla determinazione dei singoli compensi, ove consentito dallo statuto della società, può essere determinato l'ammontare complessivo attribuibile a tutto il consiglio di amministrazione; per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dalla Provincia nominati o designati dagli enti locali si applicano i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali per i fini evidenziati dall'articolo 18 bis, comma 4, ultimo periodo della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
5. nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale alle società controllate dalla Provincia ai sensi delle vigenti leggi provinciali, sono individuati i criteri per determinare l'ammontare massimo degli oneri a carico delle società per l'insieme dei componenti del consiglio di amministrazione di ciascuna società nel rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.

Si tratta ora di dare attuazione alla deliberazione sopra citata, relativamente ai precedenti punti 3), 4) e 5) in materia di compensi del consiglio di amministrazione di società controllate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Tenuto presente il limite percentuale da rapportarsi all'ammontare massimo delle indennità

spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2005, n. 2, si propone di assumere le seguenti determinazioni in materia di compensi del consiglio di amministrazione di società controllate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1:

- a) i compensi massimi erogabili (da intendersi lordi, annuali, onnicomprensivi) a favore del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione sono determinati rispettivamente in Euro 35.000,00.=, Euro 12.000,00.= e Euro 6.000,00.=; il gettone massimo di presenza è fissato in Euro 250,00 per seduta; il limite massimo dei compensi (esclusi i gettoni di presenza) per un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 (tre) membri, da n. 4 (quattro) membri e da n. 5 (cinque) membri è fissato rispettivamente in Euro 53.000,00.=, Euro 59.000,00.= ed Euro 65.000,00.=, con la precisazione che in presenza di Consigli di Amministrazione formati da più di 5 (cinque) componenti si applica il limite massimo fissato per il Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente;
- b) i compensi di cui alla precedente lettera a) possono essere superati nell'ipotesi di attribuzione di deleghe, se statutariamente previste, a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto comunque del limite percentuale da rapportarsi all'ammontare massimo delle indennità spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2005, n. 2;
- c) in conformità ai limiti stabiliti nella precedente lettera a) e considerata la possibilità di cui alla lettera b), l'ammontare massimo degli oneri a carico delle società per l'insieme dei componenti del consiglio di amministrazione di ciascuna società non può essere superiore all'importo sostenuto complessivamente da parte della società nell'ultimo esercizio finanziario utile di riferimento o nel rispetto dell'importo definito tramite eventuale direttiva emanata ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- d) per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dalla Provincia nominati o designati dagli enti locali si applicano i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali per i fini evidenziati dall'articolo 18 bis, comma 4, ultimo periodo della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- e) l'ammontare degli attuali compensi, già determinati alla data odierna di approvazione della presente deliberazione, è confermato secondo la disciplina propria del diritto societario.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, agli artt. 18 e 18 bis;
- vista la propria deliberazione n. 787 dd. 20.04.2007, avente ad oggetto "Individuazione del numero di componenti e dei limiti in materia di compensi del consiglio di amministrazione di società controllate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di adottare, per le ragioni meglio specificate in premessa e in attuazione della propria deliberazione n. 787 dd. 20.04.2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società controllate dalla Provincia, le seguenti determinazioni:
 - a) i compensi massimi erogabili (da intendersi lordi, annuali, onnicomprensivi) a favore del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione sono determinati rispettivamente in Euro 35.000,00.=, Euro 12.000,00.= e Euro 6.000,00.=; il gettone

- massimo di presenza è fissato in Euro 250,00 per seduta; il limite massimo dei compensi (esclusi i gettoni di presenza) per un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 (tre) membri, da n. 4 (quattro) membri e da n. 5 (cinque) membri è fissato rispettivamente in Euro 53.000,00.=, Euro 59.000,00.= ed Euro 65.000,00.=, con la precisazione che in presenza di Consigli di Amministrazione formati da più di 5 (cinque) componenti si applica il limite massimo fissato per il Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente;
- b) i compensi di cui alla precedente lettera a) possono essere superati nell'ipotesi di attribuzione di deleghe, se statutariamente previste, a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto comunque del limite percentuale da rapportarsi all'ammontare massimo delle indennità spettanti al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2005, n. 2;
- c) in conformità ai limiti stabiliti nella precedente lettera a) e considerata la possibilità di cui alla lettera b), l'ammontare massimo degli oneri a carico delle società per l'insieme dei componenti del consiglio di amministrazione di ciascuna società non può essere superiore all'importo sostenuto complessivamente da parte della società nell'ultimo esercizio finanziario utile di riferimento o nel rispetto dell'importo definito tramite eventuale direttiva emanata ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- d) per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società controllate dalla Provincia nominati o designati dagli enti locali si applicano i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali per i fini evidenziati dall'articolo 18 bis, comma 4, ultimo periodo della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- e) l'ammontare degli attuali compensi, già determinati alla data odierna di approvazione della presente deliberazione, è confermato secondo la disciplina propria del diritto societario;
2. di informare della presente le società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Provincia.

MN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2007-P001-00220